# ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO

--1-2018-07-12-0031766 --12-07-2018 --- 12-25

#### PREMESSA

Le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e della Proprietà della Provincia di Roma, riunite in attuazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione dell'Accordo territoriale ex Lege 431/98,

- constatata la rituale convocazione da parte del Comune di MONTEROTONDO;
- considerata la situazione del mercato locativo sul territorio comunale:
- considerata l'esigenza che tutti i contratti di locazione siano stipulati nel rispetto della normativa vigente, e ciò a tutela sia degli interessi della proprietà che dell'inquilinato;
- depositano in data odierna l'Accordo per la Città di MONTEROTONDO con i relativi allegati.

Le associazioni prendono atto con soddisfazione che il Comune di MONTEROTONDO ha confermato, per gli immobili locati con contratti concordati, le agevolazioni fiscali già applicate negli anni passati.

# ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni della proprietà

APPC
ARPE – FEDERPROPRIETA'
ASPPI
CONFEDILIZIA
UPPI
e dell'inquilinato
FEDER.CASA CONFSAL
SICET ROMA E LAZIO
SUNIA DI ROMA
UNIAT APS LAZIO

### PREMESSO

che il 16 gennaio 2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

che, pertanto, è necessario provvedere alla sottoscrizione di un nuovo Accordo territoriale per il Comune di MONTEROTONDO in sostituzione di quello attualmente vigente,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

SINDA INBUILINI
A DES ONE
ACCORDO TERRITORIALE

grand.

<u>//</u>\_\_\_\_\_

## TITOLO A) CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16 gennaio 2017)

- 1) L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di MONTEROTONDO;
- 2) Il territorio del Comune di MONTEROTONDO, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, viene suddiviso in 7 (sette) aree omogenee come da allegato 1 (Zone del Comune) sulla base della suddivisione del sistema OMI-GEOPOL- AGENZIA DELLE ENTRATE.
- 3) Per le zone omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato 2 (Fasce di oscillazione).
- 4) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell'indice Istat.
- 5) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'allegato 3 (Elementi oggettivi per la determinazione del canone) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
- 6) Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui all'allegato Allegato 2 (Fasce di oscillazione), le parti contrattuali, assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'allegato 3 (Elementi oggettivi per la determinazione del canone).
- 7) La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è così calcolata:
- a) l'intera superficie calpestabile;
- b) non oltre il 50% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
- c) non oltre il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- d) non oltre il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
- e) non oltre il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore, e imputata comunque in misura non superiore alla superficie dell'unità immobiliare;
- f) non oltre il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare;
- g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%;
- h) le superfici sino a 46 mq, vengono incrementate del 20% sino ad un massimo di 50,60 mq; le superfici comprese fra 46,01 mq e 70 mq, vengono incrementate del 15% sino ad un massimo di 70.01 mq.

8) In applicazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16 gennaio 2017, sono individuati gli elementi oggettivi, riportati nell'Allegato 2, in presenza dei quali non è applicabile il valore massimo.

SINDACKO MAULINI A D R SID NE ACCORDO TERRITORIALE

- 9) Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 4% per i contratti di durata di quattro anni, del 6% per i contratti di durata di cinque anni, del 10% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 10) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98 e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, e se forniti di elettrodomestici di classe A un aumento complessivo del 20%, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento è cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
- 11) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 10%, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 12) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
- 13) Il locatore e il conduttore, nella definizione del canone effettivo e in sede di stipula contrattuale, possono, a loro richiesta, essere assistite da almeno una delle rispettive organizzazioni della proprietà e dei conduttori.

Per i contratti non assistiti, l'attestazione prevista dall'articolo 1, comma 8, del DM 16 gennaio 2017, anche con riferimento alle agevolazioni fiscali, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o da una dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e la consegna del modello allegato 4 al presente Accordo (Attestazione unilaterale), ovvero, ove richiesto, rilasciata congiuntamente dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo, tramite la elaborazione e la consegna del modello allegato 4 al presente Accordo (Attestazione bilaterale) o del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al DM 16 gennaio 2017.

14) I contratti saranno stipulati usando il tipo di contratto allegato A al DM 16 gennaio 2017.

# , TITOLO B) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 del DM 16 gennaio 2017)

- X
- 1) L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di MONTEROTONDO.
  - 2) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.

3) Ai fini dell'art. 2, comma 2, DM 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Hasce di oscillazione).

SINDA INQUILING A CCORDO TERRITORIALE

Dest. 22.

auton's

- 4) La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone è così calcolata:
- a) l'intera superficie calpestabile;
- b) non oltre il 50% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
- c) non oltre il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- d) non oltre il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili:
- e) non oltre il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore, e imputata comunque in misura non superiore alla superficie dell'unità immobiliare;
- f) non oltre il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare;
- g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%;
- h) le superfici sino a 46 mq, vengono incrementate del 20% sino ad un massimo di 50,60 mq; le superfici comprese fra 46,01 mq e 70 mq, vengono incrementate del 15% sino ad un massimo di 70.01 mq.
- 5) In applicazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16 gennaio 2017, sono individuati gli elementi oggettivi, riportati nell'Allegato 2, in presenza dei quali non è applicabile il valore massimo.
- 6) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98 e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, e se forniti di elettrodomestici di classe A un aumento complessivo del 20%, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento è cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
- 7) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione), nei contratti per i quali il locatore non opta per il regime fiscale della cedolare secca, subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 8) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
- 9) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.
- 10) Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.
- 11) Fattispecie di esigenze dei proprietari. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio dei figli; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; motivi di studio; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento fiella stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio.

K

SINDAGE MOUILINI
A DESTONE
ACCORDO TERPITATE

qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

- 12) Fattispecie di esigenze dei conduttori. Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza; previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso; acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore; campagna elettorale; qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
- 13) In applicazione dell'art. 2, comma 5, del DM 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai paragrafi 10 e 11 del presente Titolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.
- 14) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.
- 15) Il locatore e il conduttore, nella definizione del canone effettivo e in sede di stipula contrattuale, possono, a loro richiesta, essere assistite da almeno una delle rispettive organizzazioni della proprietà e dei conduttori.

Per i contratti non assistiti, l'attestazione prevista dall'articolo 2, comma 8, del DM 16 gennaio 2017, anche con riferimento alle agevolazioni fiscali, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o da una dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e la consegna del modello allegato 4 al presente Accordo (Attestazione unilaterale), ovvero, ove richiesto, rilasciata congiuntamente dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo, tramite la elaborazione e la consegna del modello allegato 4 al presente Accordo (Attestazione bilaterale) o del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al DM 16 gennaio 2017.

16) I contratti saranno stipulati usando il tipo di contratto allegato B al D.M. 16 gennaio 2017.

### TITOLO C) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 16 gennaio 2017)

1) L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Monterotondo, Comune limitrofo al Comune di Roma che, ai sensi dell'art.3, comma 1, del DM 16 gennaio 2017, è sede di Facoltà Universitarie.

2) I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un

www Som



SINDADATO INQUILINI
A DI CON E
ACCORDO TERRITORIALE

mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto al studio.

- 3) La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone è così calcolata:
- a) l'intera superficie calpestabile;
- b) non oltre il 50% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
- c) non oltre il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- d) non oltre il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
- e) non oltre il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore, e imputata comunque in misura non superiore alla superficie dell'unità immobiliare;
- f) non oltre il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare;
- g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%;
- h) le superfici sino a 46 mq, vengono incrementate del 20% sino ad un massimo di 50,60 mq; le superfici comprese fra 46,01 mq e 70 mq, vengono incrementate del 15% sino ad un massimo di 70.01 mq.
- 4) In applicazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16 gennaio 2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali è apportata la riduzione del canone massimo ove applicabile.
- 6) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98 e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, e se forniti di elettrodomestici di classe A un aumento complessivo del 20%, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento è cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
- 7) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione), nei contratti per i quali il locatore non opta per il regime fiscale della cedolare secca, subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 7) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
- 8) Il locatore e il conduttore, nella definizione del canone effettivo e in sede di stipula contrattuale, possono, a loro richiesta, essere assistite da almeno una delle rispettive organizzazioni della proprietà e dei conduttori.

Per i contratti non assistiti, l'attestazione prevista dall'articolo 3, comma 5, del DM 16 gennaio 2017, anche con riferimento alle agevolazioni fiscali, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o da una dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e la consegna del modello allegato 4 al presente Accordo (Attestazione unilaterale), ovvero, ove richiesto, rilasciata congiuntamente dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo, tramite la elaborazione e la consegna del modello

R



9 18000000000

Limitaria del mod

allegato 4 al presente Accordo (Attestazione bilaterale) o del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al DM 16 gennaio 2017.

9) I contratti saranno stipulati usando il tipo di contratto Allegato C al DM 16 gennaio 2017.

# TITOLO D) CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

- 1) I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.
- 2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), paragrafo 7, del presente Accordo.
- 3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'articolo 4 del DM 16 gennaio 2017.

## TITOLO E) ONERI ACCESSORI

1) Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori allegata D) al DM 16 gennaio 2017.

# TITOLO F) COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

1) Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 DM 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto Allegato A al DM 16 gennaio 2017, del tipo di contratto allegato B) al DM 16 gennaio 2017 e 15 del tipo di contratto allegato C) al DM 16 gennaio 2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM 16 gennaio 2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato 5 (Modello di richiesta) al presente Accordo.

# TITOLO G) RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

1) Il presente accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del DM 16 gennaio 2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito.

Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.

2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

3) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero,

(hell)





successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni.

4) Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione. Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

All. 1: Aree del Comune di MONTEROTONDO

All. 2: Fasce di oscillazione del Comune di MONTEROTONDO

All. 3: Elementi oggettivi per la determinazione del canone

All. 4: Attestazione

All. 5: Modulo di richiesta

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.

Monterotondo, 12 luglio 2018

APPC - Fabio Coglitore & dilya humby
ARPE – FEDERPROPRIETA' – Pierpaolo De Giorgi
ASPPI - Cesare Boldorini
CONFEDILIZIA - Paolo Pietrolucci
UPPI - Angelo De Nicola Ryll & Leole
FEDER.CASA CONFSAL – Gianluigi Pascoletti / Gjanni Ugolini
SICET ROMA E LAZIO - Roberto Pedulià
SUNIA DI ROMA - Sandro Licheri Soulyo - Olu;
UNIAT APS LAZIO – Patrizia Behmann Dell'Elmo
Desire Car Co



# SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER AREE OMOGENEE COMUNE DI MONTEROTONDO

- B1 Centrale/CENTRO STORICO
- C1 Semicentrale (Via Giuseppe Mazzini)
- D2 Periferica/SAN MARTGINO7SAN MARTINELLO (VIA TURATI)
- E2 SUBURBANA/SCALO (Via Salaria)
- E3 SUBURBANA/ZONA INDUSTRIALE (Via Leonardo Da Vinci)
- R3 EXTRAURBANA/ZONA RURALE NORD
- R4 EXTRAURBANA/ZONA RURALE SUD

Charles Manh Amph Nonth

SINDACAS INQUILINI
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

## Fasce di oscillazione

Zona Omi	B1	Centrale/Cerntro Storico	
Fascia di oscillazion	e Min/Max	euro 4,00/8,00 al mq/q	
Fascia minima	4	5,33	**************
Fascia media	5,34	6,66	
Fascia massima	6,67	8,00	

Zona Omi	C1	Semicentrale (Via Giuseppe Mazzini)	
Fascia di oscillazion	ne Min/Max	euro 3,00/7,00 al mq/q	
Fascia minima	3	4,33	
Fascia media	4,34	5,67	
Fascia massima	5,68	7,00	

	Periferica/San Martino/San Martinello	(v. ruiati)
Min/Max	euro 3,00/7,00 al mq/q	
3	4,33	
4,34	5,67	
5,68	7,00	
	3 4,34	3 <b>4,33</b> 4,34 <b>5,67</b>

Zona Omi	E2	Suburbana/Scalo (	Via Salaria)	
Fascia di oscillazion	e Min/Max	euro 4,00/8,00 al r	nq/q	
Fascia <sub>'</sub> minima	4	5,33		1
Fascia media	5,34	6,66		
Fascia massima	6,67	8,00		


Zona Omi	E3	Suburbana/Zona Industriale	(Via L.Da Vinci)

Fascia di oscillazione	SINDACT INQUILIN		
Fascia minima	3,5	4,50	ADESTONE
Fascia media	4,51	5,50	ACCORDO TERRITORIA
Fascia massima	5,51	6,50	

Afr

760

Constrain



Jugy V. Mus

K A

M

Zona Omi	R3	Extraurbana/Zona Rurale Nord	
Fascia di oscillazion	ne Min/Max	euro 3,50/6,50 al mq/q	
Fascia minima	3,5	4,50	
Fascia media	4,51	5,50	
Fascia massima	5,51	6,50	

Zona Omi	R4	Extraurbana/Zona Rurale Sud	
Fascia di oscillazion	ne Min/Max	euro 3,50/6,50 al mq/q	
Fascia minima	3,5	4,50	
Fascia media	4,51	5,50	
Fascia massima	5,51	6,50	

AM- Chil



I valori locativi minimi e massimi sono espressi in €/mq mese e suddivisi in tre subfasce: inferiore, media, massima.

Al fine di individuare la specifica fascia in cui si colloca l'unità immobiliare, occorrerà innanzitutto determinare se l'immobile è da ritenersi "normale". Si ritiene "normale" l'unità abitativa che sia dotata di allacciamento alla rete idrica, di erogazione di gas (anche tramite deposito rispondente alle vigenti normative di sicurezza), di allacciamento alla rete fognante, di idoneo impianto di riscaldamento.

Se la zona in cui è ubicato l'immobile non è dotato di opere di urbanizzazione, i parametri relativi all'allacciamento alla rete idrica, alla rete fognante e alla rete del gas vanno comunque considerati in presenza di impianti idonei rispondenti alle vigenti normative.

L'appartamento carente anche di una sola delle dotazioni essenziali di cui sopra si colloca nella subfascia inferiore, indipendentemente dalla presenza di altri parametri di cui al presente allegato.

L'appartamento definito "normale" si colloca nella subfascia media e, in presenza di tre parametri tra quelli indicati nel presente allegato, potrà collocarsi al valore massimo della subfascia media.

La collocazione al valore massimo della fascia massima, potrà avvenire solo in presenza di almeno sei parametri tra quelli indicati nel presente allegato.

La definizione del canone effettivamente applicabile, all'interno delle singole sub-fasce (inferiore, media, massima), sarà determinata tra le parti, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria, se richiesta anche da una sola parte, in riferimento allo stato di manutenzione dell'alloggio e dello stabile, dalla tipologia, dai servizi utilizzabili quali mezzi di trasporto, scuole, etc., da ogni elemento che lo caratteri tra quelli comunemente presenti nel mercato immobiliare: esposizione, rifiniture, infissi, etc..

Il canone individuato sarà diminuito di una percentuale pari al dieci per cento per alloggi situati al piano seminterrato, e per quelli posti oltre il terzo piano senza ascensore, mentre per gli alloggi situati al piano attico il canone sarà incrementato del 10%.

Il canone potrà essere aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione Istat. L'adeguamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta.

Per quanto riguarda la contrattazione integrativa con la grande proprietà immobiliare privata, e privatizzata, di cui al decreto Ministeriale citato, questa avverrà all'interno delle fasce di oscillazione, senza tenere conto dei parametri indicati nel presente allegato, essendo gli stessi riferiti esclusivamente alla piccola proprietà.

La contrattazione per la grande proprietà farà riferimento alla fascia media di ogni zona, con variazioni in diminuzione o in aumento della stessa, in presenza di situazioni, accertate tra le parti, di degrado o di maggior pregio.

molling

SINDAGE INQUILINI
ADCORDO TERRITORIALE

TERRIBRIOLE W

Augh LNow

### SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE CONCORDATO

CONTRATTO: \_\_\_\_+2 Studenti - Transitorio LOCATORE: CONDUTTORE: Via/P.za CALCOLO DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE x 1,20/1,15 (1) Superficie calpestabile appartamento: mq = mq Superficie di 120 mq o superiore: mq = mqAutorimessa singola: mq. x 0,50 = mqPosto macchina in comune: mq. x 0,20 = mqBalconi, terrazze, cantine e simili: mg. x 0,25 = mqSuperficie scoperta in godimento esclusivo: mg. x 0.15 = mqSup. a verde condominiale (quota MM) mq. = mg x 0.101) sup. sino a 46 mg per 1,20 - sino a 70 mg per 1,15 ma non possono superare rispettivamente i 50,60 e i 70,01 mg TOTALE SUPERFICIE CONVENZIONALE Mq. Rete idrica Allacciamento rete fognante Impianto di riscaldamento Erogazione del gas Appartamento normale SI NO **PARAMETRI** 1 Posto auto 2 Cortile d'uso comune 3 Cantina 4 Terrazzo o balcone 5 Area verde di pertinenza 6 Impianto di condizionamento 7 Unità immobiliare servita da moduli fotovoltaici o impianto solare termico 8 Doppi servizi 9 Porta blindata 10 Doppi vetri 11 Giardino ad uso esclusivo con superficie di 80 mq. e oltre 12 Stabile o unità immobiliare ultimati o completamente ristrutturati negli ultimi 10 anni Sistema di sicurezza o sistema di allarme 13 14 Cucina abitabile con finestra 15 Citofono o videocitofono 16 Antenna centralizzata o impianto satellitare 17 Riscaldamento autonomo o centralizzato con contabilizzatori di calore 18 Palazzina non superiore a 4 piani 19 Strutture di superamento di barriere architettoniche FASCIA DI OSCILLAZIONE MIN/MAX SUBFASCIA (inferiore/media/massima) PARAMETRI n. Valore applicato € A - Ammobiliato+ C - Senza ascensore -10% B - Seminterrato -10% E - Transitorio + % € F - Durata anni\_\_\_+ \_\_\_% | € D - Attico + 10% Classe Energetica A, B e C + 10% Euro - D, E e F + 5% Euro CALCOLO DEL CANONE [€ mq/mese = Valore applicato + A, +B, + C, + D,+ E + F] \_\_ x mq\_\_\_\_ = €\_\_\_\_ mensili – con Istat / = I CONTEGGI SONO STATI ESEGUITI SU NOTIZIE FORNITE DA LOCATORE/CONDUTTORE INTERESSATO IL LOCATORE IL CONDUTTORE

# ATTESTAZIONE BILATERALE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017

L'Organizzazione, in persona di, e l' Organizzazione di firmatarie dell'Accordo territoriale pe di depositato il	in persona r il Comune
premesso che	
A) il sig. C.F. residente a in Via/Pza nella qualità di locatore/conduttore dell'immobile/porzione di immobile sito Via/P.za. n. , piano int. , con contratto stipulato con il sig	a
o, in alternativa, in caso di richiesta congiunta:	
B) il sig	di immobile sito a bulato iltrate/in corso di
CALCOLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell' Accordo territoriale	
Superficie calpestabile appartamento: mq	= mq
Autorimessa singola: mq. x	= mq
Posto macchina in comune: mq. x	= mq
Balconi, terrazze, cantine e simili: mq. x	= mq
Superficie scoperta in godimento esclusivo: mq. x  Sup. a verde condominiale (quota MM) mq. x	= mq
Sup. a verde condominiale (quota MM) mq. x	= mq
TOTALE SUPERFICE	IE Mq
ELEMENTI E PARAMETRI OGGETTIVI:	
A D C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
ZONAFASCIA DI OSCILLAZIONE MIN/MAX	
ELEMENTI E PARAMETRI n SUBFASCIA min/max / Valore applicato €	7,
CANONE € MQ/MESE x mq = € mensili = € annud	how
The Jackson of	A TOP

Tutto ciò premesso, le Organizzazioni....., come sopra rappresentate, sotto la propria responsabilità e sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,

### **ATTESTANO**

che i	contenuti	economici	e	normativi	del	contratto	sopra	descritto	corrispondono	a	quanto	previsto
dall'A	ccordo terr	ritoriale vige	ent	e per il Cor	nune	di	deposit	ato in data				

A)	Il dichiarante	p. l'Organizzazione	p. l'Organizzazione
B)	I dichiaranti	p. l'Organizzazione	p. l'Organizzazione

Win

Charlon

(L)

All

SINDAL INQUILINI
ADDIONE
ACCORDO TERRITORIALE
ACCORDO TERRITORIALE

## **ALLEGATO 4 bis**

# ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017

L'Organizzazione, firmataria dell'Accordo territoriale per il Comune di in persona di,	, depositato il,
PREMESSO CHE	
il sig	ain ig e decorrenza registrazione, essendo
(A SOLO TITOLO ESEMPLIFICATIVO)	
CALCOLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell'Accordo territoriale  Superficie calpestabile appartamento: mq  Superficie calpestabile appartamento: mq  Autorimessa singola: mq. x  Posto macchina in comune: mq. x  Balconi, terrazze, cantine e simili: mq. x  Superficie scoperta in godimento esclusivo: mq. x  Sup. a verde condominiale (quota MM) mq. x  TOTALE SUPERFICE	= mq = mq = mq = mq = mq = mq = mq
ELEMENTI E PARAMETRI OGGETTIVI:	
	$\bigvee$
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	m
ZONAFASCIA DI OSCILLAZIONE MIN/MAX	4 (
ELEMENTI E PARAMETRI n SUBFASCIA min/max/ Valore applicato	E
$\underline{\text{CANONE}} \in \text{mq/mese} \qquad x \text{ mq} = \underline{\epsilon} \qquad \text{mensili} = \underline{\epsilon} \qquad \text{annuo}$	7
Tutto ciò premesso, l'Organizzazione, come sopra rappresentata, sotto la prisulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati, anche ai fini dell'ottenimento di efiscali,  SINDACIONELINI ACCORDO TERRITORIALE.	eventuali agevolazioni
che i contenuti economici e normativi del contratto corrispondono a quanto previsto dal vigente per il Comune di depositato in data	ll'Accordo territoriale
A Committee of the Comm	R

......

THE STATE OF THE S

levellon

MIL

Augh W. Neurl

W

SINDA O INQUILINI
ADISIONE
ACCORDO TERRITORIALE

## MODULO DI RICHIESTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE (D.M. 16/01/2017)

Il/la	sottoscritto/a , c.f.	
PROVINCE PORT	residente invia/piazza	
	n, sc, int, cap, mail / mail pec	
	, telefono, cellulare	
	, conduttore/locatore di immobile sito all'indirizzo di residenza sopra	
indicato,	ovvero in via/piazza n	
, sc	, int, cap, con contratto di locazione abitativa:	
□ agevola	ato;	
☐ transitor	orio;	
☐ studenti	ti universitari,	
□ ex art. 2	2, comma 1, L. 431/98;	A
	23 D.L. 133/2014, come convertito in legge (Rent to buy);	A A
sottoscritt anni/mesi	to in data// e registrato in data// per la durata di, i con il locatore/conduttore Sig./Sig.ra/Soc,	D
C.F	residente in via/piazza	1/
	n. , sc. , int. , cap , al canone mensile di	1
Euro		Λ
avendo in questioni	nteresse ad avviare la procedura prevista dall'articolodel contratto di locazione per inerenti:	
interpre	etazione del contratto;	K
3.0	ione del contratto;	1-3
	zione della rispondenza del contratto all'accordo di riferimento;	15
	e di locazione;	7
	ccessori;	~
	one dell'imposizione fiscale sull'immobile;	Ì
	venienza di elemento che incide sulla congruità del canone;	3
-	ione della locazione;	\
	ione e manutenzione dell'immobile;	
	namento degli impianti e servizi;	
	mento condominiale;	\ \ \ \
altro	,	1
	ente quanto segue (da descrivere obbligatoriamente):	1.
Acres 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		,
		Dig
FFR	NIT	
AD C ACCORDO TE	CHIEDE CHIEDE	
alla C	Organizzazione dei conduttori/Organizzazione) della proprietà edilizia	
	O R	C

quale firmataria dell'Accordo territoriale sottoscritto ai sensi art.  2, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431 e del D.M. 16/01/2017, depositato in data _/_/ presso il Comune di che, valutata l'ammissibilità della presente istanza ed indicato il negoziatore, proceda ai successivi adempimenti previsti dall'art. 3 del Regolamento di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale allegato E) al citato D.M/2017, con accettazione da parte mia, in caso di formale costituzione della Commissione, di quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato Regolamento.  Ai fini della comunicazione al locatore/conduttore della presente istanza si indica l'indirizzo di cui alla premessa, ovvero	
lìFirma	
Commission of the Commission o	

SINDACATO INQUILINI
ADESTONE
ACCORDO TERRITORIALE

